

Codice DB1420

D.D. 17 aprile 2013, n. 980

D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Montanera

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001, i lavori in sanatoria di "Ristrutturazione di fabbricato ex rurale", di proprietà dei Sigg.ri BOLLA Lorena e MASSANO Ivano, (omissis), Foglio 10 mappale 638 del Catasto Fabbricati e Foglio 10 mappale 122 del Catasto Terreni, sulla base di quanto previsto in progetto, fatte salve le verifiche statiche delle strutture e le norme di attuazione previste dal P.R.G.C. vigente e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nella realizzazione delle opere non in difformità, si dovrà fare riferimento alle indicazioni relative alla sistemazione della scarpata di valle esplicitate nella relazione geologico – geotecnica (data: aprile 2011) del progetto precedentemente approvato, la cui validità permane in quanto tali interventi non sono oggetto di sanatoria;
- nel proseguimento dei lavori dovrà essere limitata al massimo l'estensione della superficie interessata dagli scavi, al fine di minimizzare le interferenze con la scarpata di valle;
- durante l'esecuzione degli scavi e dei lavori, si dovrà porre particolare attenzione alla gestione delle acque meteoriche e di ruscellamento eventualmente presenti, anche al fine di minimizzare i fenomeni di infiltrazione nel sottosuolo, che potrebbero essere causa di instabilità; tali acque andranno pertanto captate, convogliate e smaltite lontano dal sito, possibilmente in impluvi naturali, in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata e di instabilità nella scarpata sottostante;
- allo stesso scopo e con le stesse modalità, dovrà essere previsto e messo in opera un sistema che permetta di gestire in modo permanente le acque di cui sopra anche successivamente alla fine dei lavori;
- eventuali carichi provvisori, quali ad esempio attrezzature di cantiere ed accumuli di materiali di risulta degli scavi, dovranno essere limitati al tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori ed in modo da minimizzare il rischio di interferenza con la scarpata;

- a lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Ferruccio Forlati